

Gli atti giuridici redatti dai notai  
Altomedievali hanno conservato  
memoria dell'applicazione pratica  
di:

- diritto romano volgarizzato
- leggi germaniche
- consuetudini non scritte

il formulario più importante  
è quello di Marcolfo

- risalente al secolo VII.



MARCVLFI  
MONACHI  
FORMVLARVM  
LIBRI DVO.

IN DEI NOMINE.

INCIPIT PRÆFATIO LIBRI HVIVS.



OMINO sancto, me-  
ritis beatissimo, & apo-  
stolico semper honore  
fufcipiendo, omnique  
præconio laude cele-  
brando Domno ac re-  
verentissimo Papæ Lan-

juvenibus viget, in senibus minuitur. Prop-  
terea qui eleganter facere non potui ut vo-  
lui, feci tamen ordinatè ut potui, non so-  
lùm ea quæ iuffistis, verùm etiam multa  
alia in hac scedula, tam præceptiones re-  
gales, quàm chartas pagenses, juxta sim-  
plicitatis & rusticitatis meæ naturam inti-

## *Expositio ad librum papiensem* (secolo XI)

- ✓ Capolavoro della scuola longobardistica pavese
- ✓ ha carattere scolastico e scientifico, sebbene sia destinato alla pratica
- ✓ vi si trovano numerosi rinvii ai testi della compilazione di Giustiniano
- ✓ l'autore ricorre alla legge romana là dove una questione non trovi soluzione nelle leggi longobardo-franche
  - questi rinvii ai testi giustiniani sono motivati asserendo che la legge romana è «*legge generale di tutti*» («*lex generalis omnium*»):
- ✓ In un passo, la giustificazione del rinvio è espressa così: «dobbiamo credere piuttosto alla autorità della legge romana che alla retorica».
- ✓
  - la fonte romana è invocata come «autorità» e considerata prioritaria rispetto ad argomenti meramente logici e dialettici.

## Frammento del Placito di Marturi

.....la prima allegazione medievale del Digesto

que pars consensit advocati | sacramentum sufficere. His peractis <sup>(e)</sup>,  
supradictus Nordillus, predicte domine Beatricis missus, lege Dige-  
storum <sup>(f)</sup> libris inserta considerata, per quam copiam magistratus 30  
| non habentibus <sup>(g)</sup> restitutionem in integrum pretor pollicetur,  
restituit in integrum ecclesiam et monasterium <sup>(h)</sup> sancti Michaelis

Essendosi fatte queste cose, il sopradetto Nordillo, messo della Signora Beatrice, considerata la normativa contenuta nei libri dei Digesta, per la quale il pretore sanciva la *restitutio in integrum* a favore di quei soggetti che non avevano potuto far valere i loro diritti per mancanza di giudici, dispose la *restitutio in integrum* a favore della chiesa e del monastero di San Michele.

## Digesto 4.6.26.4 (Libro 4. Titolo VI. Frammento 26. Paragrafo 4)

Ait praetor: "*sive cui per magistratus sine dolo malo ipsius actio exempta esse dicetur*". hoc quo? ut, si per dilationes iudicis effectum sit, ut actio eximatur, fiat restitutio. sed et si magistratus copia non fuit, Labeo ait restitutionem faciendam. per magistratus autem factum ita accipiendum est, si ius non dixit: alioquin si causa cognita denegavit actionem, restitutio cessat: et ita Servio videtur. item per magistratus factum videtur, si per gratiam aut sordes magistratus ius non dixerit: et haec pars locum habebit, nec non et superior "*secumve agendi potestatem non faciat*": **nam id egit litigator, ne secum agatur, dum iudicem corrumpit.**

Il pretore afferma: «O SE SI DICA CHE A QUALCUNO, PER CAUSA DEI MAGISTRATI, SENZA SUO DOLO, L'AZIONE SIA VENUTA MENO». Questo che significa? **Che, se a causa delle dilazioni del giudice avvenga che l'azione sia venuta meno, ha luogo la reintegrazione.** Ma anche se mancò la possibilità di <adire il> magistrato, Labeone afferma che deve essere fatta la reintegrazione. D'altra parte, ciò che sia accaduto per causa dei magistrati deve essere inteso così: se non esercitò la giurisdizione; altrimenti, se egli, previa cognizione della causa, denegò l'azione, la reintegrazione viene meno; e così ritiene Servio. **Del pari, risulta accaduto per causa dei magistrati se il magistrato non abbia esercitato la giurisdizione per favore o meschinità, <situazione per la quale> si applicherà questa parte <dell'editto> non meno della precedente «NON DIA LA POTESTÀ DI AGIRE CONTRO DI LUI»; infatti il litigante fece ciò allorché corruppe il giudice, affinché non si agisse contro di lui.**

Nell'ambito dello *studium* bolognese  
si avvicendano due “scuole”:

**I GLOSSATORI:** fine XI° inizi sec XII° / anni '30 del secolo XIII

**I COMMENTATORI:** fine del sec. XIII° / inizi del XVI sec.

- i glossatori che cominciano l'opera di costruzione scientifica
- i commentatori la continuano

Ebbero strumenti diversi e si assistette ad una crescente emancipazione dalla lettera *lex romana*

- ma uniche restarono le premesse di fondo del loro lavoro (quindi si trattò di un movimento unitario)

Nella concezione altomedievale tutto il sapere era riassunto in SETTE ARTI LIBERALI



*Andrea di Bonaiuto, Arti liberali, Cappellone degli Spagnoli, Firenze*

- Arti del Trivio (*arti sermocinali*): grammatica, retorica e dialettica
- Arti del Quadrivio (*artes reales*): aritmetica, geometria, astronomia e musica.

## Il diritto ed il suo insegnamento erano trattati nella Retorica

- in quanto terreno d'azione dell'*ars logica*, ossia dell'attività d'interpretazione di un compresso di parole mediante procedimento dialettico.



Con la scuola di bologna questa concezione cade ed il diritto acquisisce dignità di scienza autonoma

Da una *lectura* a D. 1.1.6, del glossatore  
Odofredo Denari (1200- 1265)

apprendiamo che:


la *lucerna iuris* (ovvero Irnerio, in quanto primo “illuminatore” dello studio del diritto)

“*coepit per se studere ... et studendo coepit docere in legibus*”

(Cominciò a studiare per sé...e studiando cominciò ad insegnare le leggi).



*Arca di Odofredo, San Francesco, Bologna*



**Habita** super hoc diligenti episcoporum, abbatum, ducum, comitum, iudicium et aliorum procerum sacri nostri palatii examinatione, omnibus qui studiorum causa peregrinantur scolariibus, et maxime divinarum atque sacrarum legum professoribus, hoc nostre pietatis beneficium indulgemus, ut ad loca in quibus litterarum exercentur studia, tam ipsi quam eorum nuntii veniant, et habitent in eis, secure. Dignum namque existimamus, ut bona facientes nostra laude et protectione tueantur, quorum scientia mundus illuminatur ad obediendum Deo et nobis, eius ministris, vita subiectorum informatur, quadam eos speciali dilectione ab omni iniuria defendamus.

Quis enim eorum non misereatur, cum amore scientie facti exules, de divitiis pauperes semetipsos exinaniunt, vita suam omnibus periculis exponunt, et a vilissimis sepe hominibus, quod graviter ferendum est, corporales iniurias sine causa perferunt! Hac igitur generali et in eternum validura edicimus lege, ut de cetero nullus ita audax inveniatur, qui aliquam scolariibus iniuriam inferre presumat, nec ob alterius provincie delictum, quod aliquando ex perversa consuetudine fieri audivimus, aliquod dampnum eis inferat; sciturus, huius constitutionis temerariis et illius temporis, si ipsi hoc vindicare neglexerint, locorum rectoribus restitutionem rerum ab omnibus in quadruplum exigendam, notaque infamie ipso iure eis irrogata, dignitate sua in perpetuum careant. Verumtamen si eis litem super aliquo negotio quispiam movere presumpserit, huius rei optione scolariibus data, eos coram domino aut magistro suo vel ipsius civitatis episcopo, quibus hanc iurisdictionem dedimus, conveniant. Quod si vero ad alium iudicem trahere temptaverint eum, et si iustissima causa fuerit, pro tali conamine a debito cadat. Hanc autem legem inter imperiales constitutiones sub titulo *ne filius pro patre etc.* inseri iubemus. Dat. apud Roncalias, anno Domini 1158, mense Novembri

FONTE: *Frederici I, Imperatoris, Privilegium scolasticum*, in G.H. PERTZ (ed.), *MGH-Monumenta Germaniae Historica, Leges*, II, Hannoverae 1837, par. 114 (p. 249)

Consultati con ogni diligenza su questo problema abati, duchi, conti, giudici e altre personalità della nostra corte, **concediamo per nostra magnanimità a tutti gli scolari che a motivo dello studio si spostano da una località all'altra, e soprattutto ai professori di diritto canonico e civile, questo privilegio, affinché sia essi sia i loro inviati possano recarsi ad abitare in piena sicurezza nelle località nelle quali si praticano gli studi delle lettere.** Riteniamo giusto infatti che, esercitando una così lodevole attività, siano protetti dalla nostra approvazione e tutela, che siano preservati da ogni offesa, per così dire, con uno speciale affetto, **dal momento che illuminano il mondo con la loro scienza** ed educano i sudditi a vivere in obbedienza a Dio e a noi, suoi ministri. E chi non proverebbe compassione di loro, quando, fatti esuli dall'amore della scienza, volontariamente abbandonano la ricchezza per la povertà, espongono la vita ad ogni sorta di pericoli, e, quel che è peggio, **spesso sono costretti a subire senza motivo offese corporali dagli uomini più vili!** Pertanto con questa legge avente valore generale e perpetuo, stabiliamo quanto segue: **ci si guardi bene, d'ora in poi, dal recare a scolari qualsivoglia offesa;** non si sottopongano a condanna di alcun genere per delitti commessi in altra provincia, come – a quanto abbiamo udito – accade talvolta per una esecrabile consuetudine; si sappia che ai trasgressori di questa costituzione, e, qualora trascurino di farla applicare, agli amministratori locali a quel tempo in carica, sarà richiesta la restituzione del quadruplo dei beni sottratti, e decretata *ipso iure* la nota d'infamia, con la decadenza perpetua dal loro ufficio. **Inoltre, qualora gli scolari siano chiamati in causa da chiunque per qualsiasi motivo, potranno essere giudicati a loro scelta dal signore, dal loro maestro o dal vescovo della città; ai quali concediamo la relativa giurisdizione.** Qualora si tenti di portarli di fronte a un altro giudice, anche se l'imputazione fosse validissima, per questo solo tentativo cadrà. Comandiamo che questa legge sia inserita tra le costituzioni imperiali sotto il titolo *ne filius pro patre*. Dato a Roncaglia, nell'anno del Signore 1158, nel mese di Novembre.

## *Hall of fame* dei glossatori

**IRNERIO**

**BULGARO - MARTINO - UGO - IACOPO**

eredi di Bulgaro: **GIOVANNI BASSIANO** e poi  
**AZZONE** (autore della *summa codicis*)

eredi di Martino: **ROGERIO** e **PIACENTINO**

poi: **PILLIO DA MEDICINA**  
**CARLO DI TOCCO**  
**UGOLINO 'DE PRESBITERI**

Infine, vivono il tramonto e la crisi della Glossa,

- o **ODOFREDO**
- o **ACCURSIO** (+ ante 1263) autore della Magna Glossa




La “riscoperta” del digesto avvenne in tre fasi successive  
...con riflessi sulla denominazione delle parti in cui venne ad articolarsi:

- 1) **Digestum vetus**: prima riemersero i primi 24 libri del digesto,
- 2) **Digestum novum**: poi riemersero gli ultimi 12 libri (39°-50°),
- 3) **Infortiatum**: infine, la parte centrale (24.3-38)

Gli **ultimi due** volumi del *Corpus iuris civilis* comprendevano:

- 4) **Codex**, contenente in realtà solo i primi nove libri del Codex
- 5) **Volumen**, comprendeva
  - parte delle **Novelle** (97 su 134 contenute nell'*Authenticum di età giustiniana ricomparso alla fine dell'XI secolo*) **divise in 9 collationes**
  - la **10° collatio coi Libri feudorum** (raccolta di consuetudini e costituzioni feudali elaborata nella seconda metà del XII secolo)
  - il **trattato di Pace di Costanza** del 1183 ed un paio di costituzioni di Enrico VII
  - gli ultimi **Tres libri del Codex** (riguardanti materie di diritto pubblico)
  - i 4 libri delle **Istituzioni**.









## Strumenti tecnici dei Glossatori:

**GLOSSA: procedimento di esegesi testuale realizzato mediante l'annotazione del testo per chiarire parole od espressioni oscure e difficili.**

A seconda della posizione in cui è collocata si distingue tra:

- **glosse interlineari**
- **glosse marginali**

A seconda del per contenuti, si distingue tra:

- glosse grammaticali (o filologiche).
- **glosse che richiamano e conciliano serie di passi paralleli, concordanti e discordanti** (loci paralleli e contrari)

**Si danno poi glosse marginali di maggior corposità che giungono spesso, nel loro insieme:**

- **ad assumere la consistenza del ragionamento giuridico complesso**
- **e della esposizione tecnica di portata generale (*apparatus*),**

- **specialmente quando si tratta di glosse a Titoli.**

Dalla glossa trovano sviluppo gli altri generi letterati utilizzati dai Glossatori nel loro lavoro interpretativo.

- le *distinctiones* costituivano una scomposizione analitica del punto di diritto, esaminate in una serie articolata di sottoproposizioni speciali ed autonome, ciascuna delle quali riflette un distinto aspetto sotto cui quel punto può essere considerato. Non raramente il procedimento di *distinctio* (di cui si intuisce l'enorme produttività creativa) assumeva graficamente la forma di tabella;
- le *regulae iuris* (o *generalia*, o *brocarda*), che racchiudono regole, principi e dogmi giuridici fondamentali in sintetiche ed incisive frasi;
- i *casus*, cioè rappresentazioni di fattispecie pratiche a titolo esemplificativo, cui la norma può essere applicata.
- le *dissensiones dominorum*, con cui si specificavano le diverse ed opposte soluzioni proposte dai vari maestri in merito ai più noti e discussi problemi;
- le *quaestiones*, caratteristica forma letteraria del procedimento scolastico, attraverso la quale il *legum doctor* poneva il problema giuridico, enumerava i testi e le ragioni che militano a favore (pro) e contro (contra) una certa soluzione, ed esponeva infine la propria conclusiva interpretazione (*solutio*);
- le *summae*, che rappresentavano l'espressione più tipica del lavoro sintetico e sistematico dei giuristi bolognesi, vale a dire la loro capacità di dominare il testo dall'alto. Si tratta d'opere in cui è condensata in modo pregnante l'intera sostanza di un titolo, di un libro o di un argomento. Nella loro forma più robusta, le *summae* dei glossatori imbrigliano addirittura una parte della compilazione giustiniana, di preferenza il Codice.

Celebri sono:

**Summa Trecensis**

**Summe Codicis di Rogerio e Piacentino**

**Summa Codicis di Azzone** (inizio XIII sec.)

• rimasta modello insuperato per 4 secoli.

A Z O N I S  
I V R I S C O N S V L T I S S I M I  
I N I V S C I V I L E

S. U. M. M. A.

Accelsère, præter Hieronymi Gigantis, Pardulphi Prattæi, & ex  
Martino veteres additiones, aliæ quamplurimæ. Cæterum nostram  
in his omnibus diligentiam sequens pagina docebit.



L V G D V N I .